Sentenza n. 4603/2022 pubbl. il 04/07/2022 RG n. 3959/2015

Firmato Da: LO SINNO GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64f142f69cf3cc08 Firmato Da: GIAMMUSSO ANNA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: e4fa2763c27dc5a880188cccee69614

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE

Ritiratasi in camera di consiglio e così composta:

Dott. Giuseppe LO SINNO presidente

Dott. Anna Chiara GIAMMUSSO consigliere rel.

Dott. Attilio MARI consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3959 RGAC dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza collegiale del 2 marzo 2021, tenutasi con modalità cartolare a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19 in corso, e vertente

TDA

FCA PARTECIPAZIONI S.p.A. a socio unico in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 34, presso lo studio del procuratore, avv. Massimo VENERUSO che, unitamente all'avv. Luciano BUTTI, all'avv. Federico PERES e all'avv. Francesca MASSO la rappresenta e difende per delega a mergine dell'atto di impugnazione

IMPUGNANTE

E

DELPHI ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEMS S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore (05969420016), elettivamente domiciliata in Roma, via F. Paulucci de' Calboli 60, presso lo studio del procuratore, avv. Vittorio VIOLANTE che, unitamente all'avv. Paolo



RONCELLI, che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

IMPUGNATA

OGGETTO: impugnativa del provvedimento arbitrale sottoscritto a Milano il 7 maggio 2014

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 2 marzo 2021, tenutasi con modalità cartolare a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in corso, i procuratori delle parti così concludevano:

per l'impugnante: "accogliere l'impugnazione, dichiarando la nullità del lodo pronunziato il 7 maggio 2014 e comunicato via fax il 9 maggio 2014, ai sensi dell'art. 829, 1° comma n° 4 e 10 c.p.c.; in via subordinata, dichiarare la nullità dell'impugnato lodo ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n° 5, 9 e 11 c.p.c.; in ogni caso con condanna dell'impugnata alle spese sostenute nel giudizio arbitrale nonché nel presente giudizio;"

per l'impugnata: "in via preliminare dichiarare inammissibile l'avversa impugnazione; nel merito, respingerla, confermando l'impugnata ordinanza arbitrale; in via subordinata e in caso di qualificazione dell'ordinanza come lodo e di accoglimento dell'impugnazione avversa, rigettare le domande proposte da FCA PARTECIPAZIONI S.p.A., accogliendo quelle proposte da DELPHI ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEMS S.r.l.; in ogni caso condannare l'impugnante al pagamento delle spese di giudizio."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione spedito per la notifica il 22 giugno 2015 FCA PARTECIPAZIONI S.p.A. – deducendo che con contratto del 1995 aveva concesso in locazione a DELPHI ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEM S.r.l., già denominata A.C.G. ITALIA S.r.l., una porzione del compendio immobiliare con destinazione industriale, sito nel comune di Livorno e sottolineando che, poiché il Ministero dell'Ambiente nel 2006 le aveva



ordinato di realizzare nella suddetta area interventi di bonifica, aveva chiesto alla conduttrice, che era tenuta a restituirle il bene in modo conforme a quello in cui l'aveva ricevuto, di eliminare ogni forma di inquinamento – conveniva innanzi a questa Corte d'Appello DELPHI ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEMS S.r.l. e impugnava il provvedimento arbitrale depositato il 7 maggio 2014, che aveva dichiarato estinto il procedimento arbitrale da essa introdotto con richiesta di arbitrato notificato alla controparte il 17 marzo 2008. Deduceva, a fondamento della sua impugnazione, che l'ordinanza depositata il 7 maggio 2014 doveva essere qualificata come lodo perché aveva deciso in via definitiva la controversia, dichiarando l'estinzione del giudizio arbitrale. Sottolineava, a ulteriore fondamento della sua domanda, che il suddetto lodo era nullo, ai sensi del 1° comma dell'art. 829 c.p.c. per aver gli arbitri pronunziato fuori dai limiti della convenzione e per non aver costoro deciso nel merito la controversia. Rilevava in via subordinata che il medesimo lodo era nullo per non essere stato osservato il principio del contraddittorio, perché conteneva disposizioni contraddittorie tra loro e perché privo degli elementi indicati ai numeri 5, 6 e 7 di cui all'art. 823 c.p.c. Specificava infine che una volta dichiarato nullo il lodo la controversia doveva essere decisa nel merito e insisteva quindi nelle domande inizialmente proposte.

Si costituiva DELPHI ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEMS S.r.l. che contestava l'avversa impugnazione, di cui chiedeva il rigetto, eccependone in via preliminare l'inammissibilità, non avendo essa a oggetto un provvedimento che poteva essere definito un lodo.

L'impugnazione è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 2 marzo 2021, tenutasi con modalità cartolare a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, con assegnazione alle parti di termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di legge per le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto dichiarata in via preliminare l'inammissibilità della presente impugnazione. Osserva infatti questo collegio che, come esattamente eccepito da DELPHI ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEMS S.r.l., il provvedimento oggetto di impugnazione non può essere qualificata come lodo in difetto dei necessari requisiti così come stabiliti dall'art. 823 c.p.c. E infatti, anche a prescindere dalla denominazione di "ordinanza" utilizzata dal



collegio arbitrale per definire il provvedimento impugnato, in quest'ultima – che è stata deliberata a Milano (vedi in proposito la data apposta in calce alla stessa) e dunque al di fuori della sede stabilita per l'arbitrato, fissata dal collegio a Roma (cfr. la copia del verbale di costituzione del collegio arbitrale, depositata sub doc. 1 al fascicolo di parte impugnante) – non sono stati indicati né il compromesso o la clausola compromissoria, né le conclusioni delle parti, elementi tutti richiesti dall'art. 823 c.p.c. perché un provvedimento possa essere definito lodo. Ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione così come proposta da FCA PARTECIPAZIONI S.p.A., essendo escluso che al provvedimento impugnato possa riconoscersi natura di lodo.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dell'art. 6 del d.m. n° 55/14 e in relazione allo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 aumentato per due volte del 30 % (avendo l'impugnata dichiarato che trattasi di causa di valore compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00), esclusa la fase sommaria che non si è tenuta, in base al seguente prospetto:

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 7.064,00;

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 4.107,00;

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 11.746,00.

Ricorrono infine i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'impugnante dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n° 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n° 228/12.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da FCA PARTECIPAZIONI S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso l'ordinanza emessa il 7 maggio 2014 a Milano;
- 2) condanna FCA PARTECIPAZIONI S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di DELPHI ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEMS S.r.l. in



Sentenza n. 4603/2022 pubbl. il 04/07/2022 RG n. 3959/2015

persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 22.917,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'impugnante dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n° 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n° 228/12.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 15 giugno 2022.

Il Consigliere rel.

Il Presidente



